



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – TITOLO EDILIZIO

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9606 del 29 novembre 2024 – l'autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo rispetto al titolo edilizio – l'accertamento di compatibilità paesaggistica non può limitarsi alla sola porzione di intervento abusiva

Con la sentenza in argomento il Consiglio di Stato chiarisce che l'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo rispetto ai titoli edilizi che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio.

La vicenda riguarda l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica di alcuni interventi edilizi realizzati in difformità dalla concessione edilizia e dall'autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza ha motivato il proprio parere sfavorevole in base al rilievo per cui gli abusi sottoposti a sanatoria risultano eseguiti in corrispondenza di un locale sottotetto non assistito da efficace titolo paesaggistico. Il ricorrente sosteneva, a sua volta, che il fabbricato di sua proprietà era stato regolarmente realizzato sulla base di provvedimenti amministrativi mai revocati e/o annullati in autotutela o giudiziarmente, per cui doveva ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego fondato su una presunta "inefficacia" dei titoli edilizi, mai dichiarata da alcuna autorità.

Il TAR Salerno adito aveva accolto il ricorso con sentenza n. 771/2022; il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, riconosce, invece, legittima la posizione della Soprintendenza, che ha sostanzialmente rilevato l'impossibilità di esprimere una valutazione paesaggistica limitata ai soli lavori di completamento del sottotetto sottoposti ad accertamento di compatibilità, essendo stato lo stesso sottotetto in origine realizzato senza l'autorizzazione paesaggistica obbligatoria.

In particolare, il Consiglio di Stato precisa che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e, in conformità alla propria giurisprudenza, ribadisce che i due atti di assenso - quello paesaggistico e quello edilizio - operano su piani diversi, in quanto posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Secondo il Giudice di appello la circostanza che nella fattispecie siano stati rilasciati i titoli edilizi non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato perché ciò sarebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2004), secondo cui l'interesse paesaggistico deve sempre essere valutato espressamente anche nell'ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici. Peraltro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nelle materie che coinvolgono interessi sensibili, quale quello paesaggistico, limita l'istituto del silenzio assenso solo al ricorrere di previsioni normative specifiche e nel rispetto di tutti i vincoli ordinamentali (CdS. n. 6591/2008).

In definitiva, esiste un principio di autonomia tra l'illecito urbanistico-edilizio e l'illecito paesaggistico, come anche un'autonomia tra i correlati procedimenti e regimi sanzionatori (CdS n. 2150/2013).

Nel caso in esame, il fatto che il sottotetto al quale accedono le opere abusive in contestazione non abbia mai ricevuto la necessaria valutazione positiva della Soprintendenza determina la correttezza del parere negativo, con il quale l'amministrazione ha sostanzialmente rilevato l'impossibilità di esprimere una valutazione paesaggistica limitata ai soli lavori di completamento, in assenza di una valutazione di compatibilità con il vincolo dell'originaria porzione di fabbricato, senza che rilevi l'esercizio di un potere di autotutela che, difatti, nel caso in esame, non è stato esercitato. L'unica autorizzazione paesaggistica rilasciata, indipendentemente dalla sua legittimità e dalla sua trasmissione alla Soprintendenza, ad avviso del Giudice *"non sembra ragionevolmente coprire tutti gli interventi che hanno interessato la porzione di immobile in questione; mentre... allo stato, restano non autorizzate le restanti opere relative alla realizzazione del sottotetto abitabile"*.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202204472&nomeFile=202409606_11.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
